



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/103 della Commissione del 17 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 per quanto riguarda la classificazione armonizzata delle sostanze attive ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/104 della Commissione del 23 gennaio 2020 che dispone la registrazione delle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/105 della Commissione del 23 gennaio 2020 che dispone la registrazione delle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia** 10
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/106 della Commissione del 23 gennaio 2020 relativo all'autorizzazione del formiato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽²⁾** 15
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/107 della Commissione del 23 gennaio 2020 relativo all'autorizzazione del ponceau 4R come additivo per mangimi destinati a cani, gatti e pesci ornamentali ⁽³⁾** 18

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2020/108 della Commissione del 23 gennaio 2020 che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino** 23
- ★ **Decisione (UE) 2020/109 della Commissione del 23 gennaio 2020 che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano** 36

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ **Regolamento n. 122 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Prescrizioni tecniche uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento [2020/110]** 42
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 268 del 22.10.2019)** 66

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/103 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 per quanto riguarda la classificazione armonizzata delle sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19 e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, le sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 devono di norma essere oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate. È pertanto opportuno stabilire norme procedurali dettagliate per la presentazione di proposte all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 da parte dello Stato membro relatore durante il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (3) Nel quadro della procedura di rinnovo è opportuno concedere tempo supplementare affinché lo Stato membro relatore prepari il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il fascicolo da presentare all'Agenzia, e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») prepari le sue conclusioni. Il periodo a disposizione dei richiedenti tra la presentazione della domanda di rinnovo e la presentazione dei fascicoli supplementari dovrebbe quindi essere ridotto di tre mesi, da riassegnare ai periodi a disposizione dello Stato membro relatore e dell'Autorità.
- (4) In generale è opportuno che lo Stato membro relatore presenti un fascicolo conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 almeno per le classi di pericolo pertinenti per stabilire se una sostanza attiva possa essere considerata a basso rischio conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 in combinato disposto con l'allegato II, punto 5.1.1, del medesimo regolamento, che comprende altresì le classi di pericolo pertinenti per i criteri di esclusione di cui all'allegato II, punti da 3.6.2 a 3.6.4 e punto 3.7, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per le classi di pericolo per le quali ritiene che i criteri per la classificazione e l'etichettatura armonizzate di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 non siano soddisfatti, lo Stato membro relatore dovrebbe debitamente giustificare la mancata applicazione della classificazione e dell'etichettatura armonizzate.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- (5) Se tuttavia è già stata presentata una proposta all'Agenzia, la cui valutazione è in corso, lo Stato membro relatore dovrebbe limitare la proposta alle classi di pericolo che non sono contemplate dalla proposta in attesa di valutazione, a meno che ritenga che siano disponibili nuove informazioni che non erano state incluse nel fascicolo in attesa di valutazione.
- (6) Inoltre, per le classi di pericolo di cui all'allegato II, punto 5.1.1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono già contemplate da un parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia, è sufficiente che lo Stato membro relatore giustifichi debitamente che il parere del comitato per la valutazione dei rischi rimane valido. L'Agenzia può formulare osservazioni in merito alla documentazione presentata dallo Stato membro relatore.
- (7) È opportuno definire calendari indicativi per garantire che il parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia sia a disposizione dell'Autorità prima dell'adozione delle sue conclusioni a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 844/2012.
- (8) Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio affinché i richiedenti possano tenere conto della riduzione del periodo per la preparazione del fascicolo che intercorre tra la presentazione della domanda di rinnovo e la presentazione dei fascicoli supplementari. Le procedure per le quali sono già stati presentati i fascicoli supplementari non dovrebbero subire conseguenze.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 844/2012 è così modificato:

1) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I fascicoli supplementari sono presentati con un anticipo di almeno 33 mesi sulla scadenza dell'approvazione.»;

2) all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) una proposta di classificazione, qualora si ritenga che la sostanza debba essere classificata o riclassificata conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.);

3) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la dicitura «12 mesi» è sostituita da «13 mesi»;

b) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) una proposta per la classificazione, o la sua conferma, se del caso, o la riclassificazione della sostanza attiva conformemente ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, come specificato nel fascicolo da presentare a norma del paragrafo 9 e in linea con tale fascicolo;»;

c) al paragrafo 5, seconda frase, la dicitura «12 mesi» è sostituita da «13 mesi»;

d) al paragrafo 6, seconda frase, la dicitura «12 mesi» è sostituita da «13 mesi»;

e) è aggiunto il seguente paragrafo 9:

«9. Lo Stato membro relatore, al più tardi al momento della presentazione del progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, presenta una proposta all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("l'Agenzia") a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e conformemente alle disposizioni dell'Agenzia al fine di ottenere un parere in merito a una classificazione armonizzata della sostanza attiva almeno per le seguenti classi di pericolo:

— esplosivi;

— tossicità acuta;

— corrosione/irritazione della pelle;

— gravi danni oculari/irritazione oculare;

- sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle;
- mutagenicità sulle cellule germinali;
- cancerogenicità;
- tossicità per la riproduzione;
- tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola);
- tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta);
- pericoloso per l'ambiente acquatico.

Se ritiene che i criteri di classificazione per una o più di tali classi di pericolo non siano rispettati, lo Stato membro relatore giustifica debitamente la sua opinione.

Se è già stata presentata all'Agenzia una proposta di classificazione di una sostanza attiva, la cui valutazione è in corso, lo Stato membro relatore presenta una proposta di classificazione supplementare, limitata alle summenzionate classi di pericolo che non sono contemplate dalla proposta in attesa di valutazione, a meno che non siano rese disponibili nuove informazioni che non erano state incluse nel fascicolo in attesa di valutazione per quanto riguarda le summenzionate classi di pericolo.

Per quanto riguarda le classi di pericolo già contemplate da un parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia, istituito a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, indipendentemente dal fatto che tale parere abbia costituito o meno la base di una decisione concernente una voce dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativa alla classificazione e all'etichettatura armonizzate di una sostanza, è sufficiente che lo Stato membro relatore, nella documentazione presentata all'Agenzia, giustifichi debitamente che il parere o, qualora tale parere abbia già costituito la base di una decisione concernente l'inclusione nell'allegato VI, la classificazione esistente restano validi per quanto riguarda le classi di pericolo di cui al primo comma. L'Agenzia può formulare osservazioni in merito alla documentazione presentata dallo Stato membro relatore.»;

- 4) dopo l'articolo 11 *bis* è aggiunto il seguente articolo 11 *ter*:

«*Articolo 11 ter*

Il comitato per la valutazione dei rischi si adopera per adottare il parere di cui all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 entro 13 mesi dalla presentazione della proposta di cui all'articolo 11, paragrafo 9.»;

- 5) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Autorità verifica se il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo che ha ricevuto dallo Stato membro relatore contiene tutte le informazioni pertinenti nel formato concordato e lo trasmette al richiedente e agli altri Stati membri entro tre mesi dal suo ricevimento.»;

- 6) all'articolo 13, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Entro cinque mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 3, o, se ne è stato adottato uno ed è successivo, entro due settimane dall'adozione del parere del comitato per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'Autorità, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, in base ai documenti d'orientamento applicabili al momento della presentazione dei fascicoli supplementari e alla luce del parere del comitato per la valutazione dei rischi, adotta conclusioni sull'idoneità della sostanza attiva a soddisfare i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.»;

- 7) all'articolo 14, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento tengono conto del progetto di rapporto valutativo per il rinnovo dello Stato membro relatore, delle osservazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento, delle conclusioni dell'Autorità, se tali conclusioni sono state presentate, e dell'eventuale parere del comitato per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle procedure di rinnovo delle sostanze attive per le quali il periodo di approvazione scade il 13 maggio 2023 o dopo tale data.

Tuttavia esso non si applica alle procedure di rinnovo delle sostanze attive per le quali sono già stati presentati fascicoli supplementari prima della data di adozione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/104 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 2020****che dispone la registrazione delle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 agosto 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping («il procedimento») relativo alle importazioni nell'Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»), di Taiwan e dell'Indonesia, in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2019 dalla European Steel Association, Eurofer («il denunciante»), per conto di quattro produttori dell'Unione che rappresentano la totalità della produzione dell'Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo.
- (2) Il 10 ottobre 2019 la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione dello stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia ⁽³⁾ («il procedimento antisovvenzioni parallelo») a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽⁴⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»).

1. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (3) Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm. Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12. I codici SA sono forniti solo a titolo informativo.

2. DOMANDA

- (4) Il denunciante ha già chiesto nella denuncia la registrazione delle importazioni. Il 31 ottobre 2019 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione distinta per le importazioni oggetto del presente procedimento a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Ulteriori comunicazioni a sostegno di tale domanda sono state presentate il 22 novembre e il 10 dicembre 2019.
- (5) Il 14 novembre 2019 Marcegaglia Specialties («Marcegaglia»), un utilizzatore del prodotto in esame che sta collaborando nel procedimento antidumping, ha presentato osservazioni in merito alla domanda di registrazione delle importazioni presentata dal denunciante.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia (2019/C 269 I/01) (GU C 269I del 12.8.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (2019/C 342/09) (GU C 342 del 10.10.2019, pag. 18).

⁽⁴⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

- (6) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
- (7) Secondo il denunciante la registrazione è giustificata in quanto il prodotto in esame originario della RPC, di Taiwan e dell'Indonesia è oggetto di dumping. Il denunciante ha affermato che l'industria dell'Unione subisce un pregiudizio significativo a causa di un'accelerazione delle importazioni a basso prezzo che comprometterà l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi, poiché consente di costituire delle scorte.
- (8) La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato l'esistenza di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

3.1. Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, la loro portata e il pregiudizio presunto

- (9) L'avviso di apertura del presente procedimento, pubblicato il 12 agosto 2019, ha messo in evidenza che i margini di dumping calcolati sono significativi per tutti i paesi. Nel complesso, e data l'entità dei presunti margini di dumping che variano dal 15,1 % al 54,3 %, gli elementi di prova della denuncia dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che i produttori esportatori ricorrono a pratiche di dumping.
- (10) La denuncia ha inoltre fornito sufficienti elementi di prova del pregiudizio presunto subito dall'industria dell'Unione, che comprende un calo della quota di mercato e un andamento negativo di altri indicatori chiave di prestazione dell'industria dell'Unione.
- (11) Essendo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre, in quanto parti interessate all'inchiesta, gli importatori hanno accesso alla versione non riservata della denuncia e al fascicolo non riservato. In base a ciò la Commissione ha ritenuto che gli importatori, i quali sono professionisti accorti, fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del pregiudizio presunto ⁽³⁾.
- (12) Essa ha pertanto concluso che il primo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.2. Ulteriore sostanziale aumento delle importazioni

- (13) La Commissione ha analizzato questo criterio avvalendosi dei dati statistici disponibili nella banca dati Surveillance 2 in relazione alle informazioni raccolte per il prodotto in esame. Per l'analisi dei volumi delle importazioni alla luce della domanda di registrazione, erano disponibili dati statistici completi fino a novembre 2019 incluso. La Commissione ha ritenuto che il livello delle importazioni dovesse essere analizzato a partire dall'agosto 2019, mese in cui l'inchiesta è stata aperta, fino al periodo più recente, ossia novembre 2019, e che tali volumi dovessero essere confrontati con i volumi delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. Non si è ritenuto opportuno confrontare il livello delle importazioni del periodo compreso tra agosto 2019 e novembre 2019 con il livello delle importazioni degli stessi mesi dell'anno precedente, in quanto nel fascicolo non vi erano indicazioni del fatto che le importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, siano soggette a fluttuazioni stagionali. Le importazioni dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

⁽³⁾ Cfr. la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2019, T-749/16, nella causa *Stemcor/Commissione europea*, punto 56.

Volumi delle importazioni dai paesi interessati (in tonnellate)

Origine	Periodo dell'inchiesta (PI)	MEDIA mensile	Periodo successivo all'apertura (*)	MEDIA mensile	Δ PI - periodo successivo all'apertura
RPC	220 705	18 392	110 568	27 642	+50 %
Indonesia	107 107	8 926	9 011	2 253	-75 %
Taiwan	36 542	3 045	13 932	3 483	+14 %
Paesi interessati	364 354	30 363	133 511	33 378	+10 %

(*) Agosto 2019 – novembre 2019.

Fonte: banca dati Surveillance 2.

- (14) Sulla base di questi dati statistici, la Commissione ha riscontrato che il volume mensile medio delle importazioni nell'Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, dai paesi interessati nel periodo compreso tra settembre 2019 e novembre 2019, ossia dopo l'apertura del caso, era superiore del 10 % rispetto al volume mensile medio delle importazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
- (15) Nelle inchieste che coinvolgono più di un paese interessato la decisione di valutare le importazioni da tali paesi cumulativamente o meno ai fini dell'analisi di cui ai considerando che precedono dipende dalla decisione della Commissione di valutare tali importazioni cumulativamente o meno nell'inchiesta sottostante. La Commissione ha altresì rilevato che nella sentenza *Stemcor* il Tribunale ha affermato che l'«ulteriore sostanziale aumento delle importazioni», ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, deve essere valutato globalmente al fine di determinare se le importazioni, considerate nel loro insieme, possano compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi e creare quindi un ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione, senza tener conto della situazione individuale e soggettiva degli importatori interessati ⁽⁶⁾. Come risulta dalla tabella che precede, è indubbio che le importazioni cumulate dai paesi interessati abbiano registrato un ulteriore sostanziale aumento.
- (16) Marcegaglia ha sostenuto che nelle osservazioni del denunciante non vi erano elementi di prova di un ulteriore sostanziale aumento delle importazioni e che era improbabile che questo si verificasse, poiché i contingenti tariffari di salvaguardia applicabili («i contingenti») su determinati prodotti di acciaio ⁽⁷⁾, tra cui anche il prodotto in esame, sono fissati per ciascuno dei paesi interessati a livelli notevolmente inferiori rispetto ai volumi delle esportazioni osservati durante il periodo dell'inchiesta. Ogni quantitativo importato eccedente i contingenti è soggetto a un dazio di salvaguardia del 25 %. Secondo Marcegaglia è pertanto probabile che le importazioni del prodotto in esame diminuiranno fino a raggiungere il livello stabilito dai contingenti, che è inferiore del 25 % rispetto al volume delle importazioni osservato durante il periodo dell'inchiesta. Marcegaglia ha aggiunto che anche se nel luglio e nell'agosto 2019 o, in generale, in un qualunque mese, il volume delle importazioni ha superato (o potrebbe superare) le medie mensili, ciò non giustifica la conclusione che le importazioni sono destinate ad aumentare.
- (17) La Commissione ricorda che i contingenti in questione sono contingenti tariffari, in base ai quali le importazioni effettuate oltre la soglia fissata non sono vietate, ma soggette a un'aliquota del dazio ad valorem supplementare del 25 %. Ciò significa che agli importatori è consentito importare volumi ben oltre le soglie applicabili, subordinatamente al pagamento del dazio di salvaguardia. In ogni caso, il fatto che il prodotto in esame sia soggetto a contingenti tariffari è collegato alla necessità di evitare che si concretizzi un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione. Lo stesso aumento delle importazioni dopo l'apertura dell'attuale inchiesta può rendere necessaria la riscossione retroattiva degli eventuali dazi a causa del pregiudizio notevole accertato e della necessità di un effetto riparatore. Inoltre, considerati i margini di dumping e di pregiudizio stimati dal denunciante (cfr. considerando 30), il dazio di salvaguardia del 25 % può non essere sufficiente per riparare la totalità del dumping e del pregiudizio. Di conseguenza un dazio del 25 % con ogni probabilità non dissuaderebbe gli importatori dall'importare volumi supplementari.
- (18) In ulteriore risposta alle osservazioni di Marcegaglia, la Commissione ricorda inoltre che il presente regolamento concerne la registrazione delle importazioni e lascia impregiudicata la decisione di riscuotere o meno dazi antidumping, che viene presa solo nella fase di adozione di eventuali misure definitive.

⁽⁶⁾ Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2019, T-749/16, nella causa *Stemcor/Commissione europea*, punto 86.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019 (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 28).

- (19) Pertanto, visto l'ulteriore sostanziale aumento delle importazioni dai paesi interessati, la Commissione ha concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.3. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio

- (20) In questa fase la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che il continuo aumento delle importazioni a prezzi sempre più in calo abbia già creato un ulteriore pregiudizio.
- (21) Come stabilito nei considerando 14 e 15, esistono elementi di prova sufficienti di un sostanziale aumento delle importazioni del prodotto in esame.
- (22) Inoltre, non vi sono nel fascicolo elementi di prova del fatto che i prezzi all'importazione siano aumentati dall'apertura dell'inchiesta. Al contrario, secondo la banca dati accessibile al pubblico Surveillance 2, nel periodo compreso tra agosto e novembre 2019 il valore unitario medio del prodotto in esame delle importazioni dai paesi interessati era inferiore dell'1 % rispetto al periodo dell'inchiesta.
- (23) Nella domanda di registrazione, il denunciante ha inoltre sottolineato che il rapido deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione rilevato nella denuncia nel secondo semestre del 2018 si è protratto nel primo semestre del 2019, con un ulteriore calo dei livelli di produzione e prezzi ulteriormente inferiori delle importazioni. Nella domanda il denunciante ha anche fornito elementi di prova del fatto che da allora la situazione era anche peggiorata, segnalando tra l'altro quattro importanti annunci di ristrutturazione di diverso tipo da parte dei vari fabbricanti dell'Unione dal luglio 2019, con ripercussioni sui posti di lavoro di centinaia di dipendenti.
- (24) Alla luce di ciò, le tempistiche dell'ulteriore sostanziale aumento delle importazioni, come illustrato nei considerando 14 e 15, stanno già gravemente compromettendo l'effetto riparatore del dazio definitivo, a meno che tale dazio sia applicato retroattivamente.
- (25) La Commissione ha pertanto concluso che anche il terzo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

4. PROCEDURA

- (26) La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (27) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5. REGISTRAZIONE

- (28) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, al fine di garantire che, se dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping e/o compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo, in presenza delle condizioni necessarie, sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (29) L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze della presente inchiesta. In questa fase non è possibile stimare l'importo dei potenziali futuri dazi da pagare.
- (30) Per quanto riguarda le importazioni dalla RPC, le asserzioni della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping stimano un margine di dumping medio del 54,3 % e un margine di vendita sottocosto medio del 29,1 % per il prodotto in esame. L'importo degli eventuali futuri dazi da pagare potrebbe essere fissato al livello inferiore tra questi, vale a dire al 29,1 % in percentuale del valore cif all'importazione del prodotto in esame. Tuttavia, qualora la Commissione accertasse che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 *bis* e 2 *ter*, del regolamento di base, ossia che il margine di dumping potrebbe essere considerato tale da riflettere il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping, pari al 54,3 %, in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Per quanto riguarda le importazioni dall'Indonesia, le asserzioni della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping stimano un margine di dumping medio del 32,2 % e un margine di vendita sottocosto medio del 39,8 % per il prodotto in esame. L'importo degli eventuali futuri dazi da pagare è fissato al livello inferiore tra questi, vale a dire al 32,2 % in percentuale del valore cif all'importazione del prodotto in esame.

Qualora la Commissione accertasse che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 *bis* e 2 *ter*, del regolamento di base, ossia che il margine di dumping potrebbe essere considerato tale da riflettere il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping. Per quanto riguarda le importazioni da Taiwan, le asserzioni della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping stimano un margine di dumping medio del 15,1 % e un margine di vendita sottocosto medio del 20,7 % per il prodotto in esame. L'importo degli eventuali futuri dazi da pagare è fissato al livello inferiore tra questi, vale a dire al 15,1 % in percentuale del valore cif all'importazione del prodotto in esame.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (31) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia.

La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁸⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/105 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 2020****che dispone la registrazione delle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 ottobre 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni («il procedimento») relativo alle importazioni nell'Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese («la RPC») e dell'Indonesia, in seguito a una denuncia presentata il 26 agosto 2019 dalla European Steel Association, Eurofer («il denunciante») per conto di quattro produttori dell'Unione che rappresentano la totalità della produzione dell'Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo.
- (2) Il 12 agosto 2019 la Commissione aveva già annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione dello stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia ⁽³⁾ («il procedimento antidumping parallelo») a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽⁴⁾ («il regolamento antidumping di base»).

1. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (3) Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm. Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12. I codici SA sono forniti solo a titolo informativo.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (2019/C 342/09) (GU C 342 del 10.10.2019, pag. 18).

⁽³⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia (2019/C 269 I/01) (GU C 269I del 12.8.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

2. DOMANDA

- (4) Il denunciante ha già chiesto nella denuncia la registrazione delle importazioni. Il 31 ottobre 2019 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione distinta, per le importazioni oggetto del presente procedimento a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Ulteriori comunicazioni a sostegno di tale domanda sono state presentate il 22 novembre e il 10 dicembre 2019.
- (5) Il 14 novembre 2019 Marcegaglia Specialties («Marcegaglia»), un utilizzatore del prodotto in esame che sta collaborando nel procedimento antisovvenzioni, ha presentato osservazioni in merito alla domanda di registrazione delle importazioni presentata dal denunciante.

3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

- (6) In conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
- (7) Secondo il denunciante la registrazione è giustificata in quanto il prodotto in esame originario della RPC e dell'Indonesia è oggetto di sovvenzione. Il denunciante ha affermato che l'industria dell'Unione subisce un pregiudizio significativo a causa di un'accelerazione delle importazioni a basso prezzo che comprometterà l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi, poiché consente di costituire delle scorte.
- (8) La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se vi siano circostanze gravi nelle quali, per il prodotto sovvenzionato di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile, e se si ritenga necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su dette importazioni per evitare il ripetersi di tale pregiudizio.

3.1. Sovvenzione del prodotto in esame

- (9) La Commissione dispone di sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC e dall'Indonesia sono sovvenzionate.
- (10) Per quanto riguarda la RPC, le presunte pratiche di sovvenzione consistono specificamente nel trasferimento diretto di fondi, nella rinuncia da parte della pubblica amministrazione ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, e nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Ciò comprende, ad esempio, prestiti agevolati e la concessione di linee di credito da parte di banche statali, programmi di sovvenzionamento dei crediti all'esportazione, garanzie e assicurazioni all'esportazione e programmi di sussidi, sgravi fiscali per le imprese di nuova e alta tecnologia, la compensazione fiscale per la ricerca e lo sviluppo, l'ammortamento accelerato delle attrezzature utilizzate dalle imprese di alta tecnologia per lo sviluppo e la produzione ad alta tecnologia, l'esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate, la riduzione della ritenuta alla fonte sui dividendi versati da imprese cinesi a partecipazione straniera a favore delle rispettive società madri non cinesi, esenzioni dall'imposta sull'uso di terreni e il rimborso delle tasse all'esportazione nonché la fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di terreni ed elettricità per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.
- (11) Per quanto riguarda l'Indonesia, le presunte pratiche di sovvenzione consistono specificamente nel trasferimento diretto di fondi, nella rinuncia da parte della pubblica amministrazione ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, e nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Ciò comprende, ad esempio, prestiti settoriali agevolati e agevolazioni fiscali nell'ambito della legislazione indonesiana e l'esenzione dai dazi all'importazione per l'importazione di materie prime e di attrezzature di produzione.
- (12) Viene asserito che tali misure costituiscono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo della RPC, del governo dell'Indonesia o di altre amministrazioni regionali e locali (anche enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Tali sovvenzioni sono inoltre, a quanto asserito, condizionate all'andamento delle esportazioni e/o all'utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o limitate a determinati settori e/o tipi di imprese e/o luoghi, caratteristiche che le rendono specifiche e compensabili.

- (13) Le prove delle sovvenzioni sono state rese disponibili nella versione consultabile della denuncia e sono state ulteriormente analizzate nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova.
- (14) Gli elementi di prova disponibili nella fase attuale tendono pertanto ad indicare che le esportazioni del prodotto in esame beneficiano di sovvenzioni compensabili.

3.2. Importazioni massicce in un periodo relativamente breve

- (15) Nella denuncia e nelle comunicazioni successive relative alla domanda di registrazione, gli elementi di prova concernenti il volume delle importazioni indicano un aumento massiccio delle importazioni in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo compreso tra il 2015 e il mese di giugno 2019. Nello specifico, gli elementi di prova forniti nella denuncia dimostrano che gli esportatori cinesi e indonesiani hanno incrementato in misura molto marcata il volume delle vendite del prodotto in esame nell'Unione, con un conseguente netto aumento della quota di mercato al 28,7 % nel secondo semestre del 2018.
- (16) Un'analisi dell'evoluzione delle importazioni per l'intero periodo in esame e per il periodo successivo all'apertura dell'inchiesta, effettuata aggiungendo ai dati contenuti nella denuncia le informazioni della banca dati Surveillance 2 sullo specifico prodotto in esame, non lascia supporre che il massiccio aumento delle importazioni si sia interrotto:

Volumi delle importazioni dai paesi interessati (in tonnellate)

Origine	2016	2017	2018	Periodo dell'inchiesta (PI)	MEDIA mensile PI	MEDIA mensile periodo successivo all'apertura ⁽¹⁾
RPC	194 963	263 858	250 626	220 705	18 392	26 338
Indonesia	105	17	44 863	107 107	8 926	4 270
Paesi interessati	195 068	263 874	295 489	327 812	27 318	30 607

⁽¹⁾ Ottobre 2019 – novembre 2019.

Fonte:

- 2016-2018: denuncia;
- PI e post-PI: banca dati Surveillance 2.

- (17) Sulla base di questi dati statistici la Commissione ha riscontrato che le massicce importazioni dai paesi interessati erano confermate anche nei due mesi successivi all'apertura dell'inchiesta, ossia ottobre e novembre 2019, mesi in cui il volume medio mensile delle importazioni ha superato del 12 % il livello elevato già osservato durante il periodo dell'inchiesta. I dati statistici a disposizione della Commissione dopo l'apertura dell'inchiesta mostrano una tendenza alla crescita dei volumi delle importazioni dai paesi interessati. Tali aumenti, con le rispettive quote di mercato dei due paesi esportatori per tutto il periodo in esame, costituiscono importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.3. Pregiudizio difficilmente rimediabile causato da queste importazioni

- (18) La Commissione dispone inoltre di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di sovvenzione degli esportatori arrechino un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto un'incidenza negativa sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati nel mercato dell'Unione e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione. Ciò ha una notevole incidenza negativa sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Gli elementi di prova concernenti i fattori di pregiudizio indicati all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base consistono in dati contenuti nella denuncia e nelle successive comunicazioni relative alla registrazione e sono sostenuti da dati di Eurostat pubblicamente disponibili. La denuncia indicava tra l'altro che le vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti erano diminuite del 6 % tra il 2015 e il 2018, che la sua quota di mercato in tale periodo era diminuita del 4,3 % e che la redditività nel 2018 era bassa e pari a meno della metà della redditività ottenuta nel 2017. La redditività aveva inoltre registrato un calo drastico nel 2018 ed era solo del 2,2 % nel secondo semestre di quell'anno. La denuncia dimostrava inoltre che il tasso di occupazione era diminuito del 3 % dal 2015.

- (19) Nella domanda di registrazione, il denunciante ha inoltre sottolineato che il rapido deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione rilevato nella denuncia nel secondo semestre del 2018 si è protratto nel primo semestre del 2019, con un ulteriore calo dei livelli di produzione e prezzi ulteriormente inferiori delle importazioni. Nella domanda di registrazione il denunciante ha anche fornito elementi di prova del fatto che da allora la situazione era anche peggiorata, segnalando tra l'altro quattro importanti annunci di ristrutturazione di diverso tipo da parte dei vari fabbricanti dell'Unione dal luglio 2019, con ripercussioni sui posti di lavoro di centinaia di dipendenti. Due di questi annunci risalivano appena all'ottobre 2019.
- (20) Nella fase attuale la Commissione ha anche valutato se il pregiudizio subito fosse difficilmente rimediabile. Una volta che i fornitori cinesi ed indonesiani si saranno inseriti nelle catene di approvvigionamento degli acquirenti dell'industria dell'Unione, questi ultimi potrebbero essere riluttanti a cambiare i fornitori a favore dei produttori dell'Unione. È inoltre improbabile che gli acquirenti dell'industria dell'Unione accettino i prezzi più elevati dell'industria dell'Unione anche se, ipoteticamente, la Commissione dovesse istituire in futuro misure compensative senza effetto retroattivo. Questa minaccia di perdita permanente della quota di mercato o di riduzione dei redditi costituisce un pregiudizio difficilmente rimediabile.

3.4. Esclusione della reiterazione del pregiudizio

- (21) Infine, visti i dati riportati e le considerazioni esposte al punto 3.3, la Commissione ha ritenuto necessario preparare la potenziale istituzione retroattiva di misure disponendo la registrazione, al fine di escludere la reiterazione di un tale pregiudizio. Le condizioni del mercato post-PI tendono in effetti a confermare che la situazione dell'industria dell'Unione si sta deteriorando a causa del notevole aumento di importazioni sovvenzionate a bassi prezzi.

4. PROCEDURA

- (22) La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (23) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5. REGISTRAZIONE

- (24) In conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, al fine di garantire che, se dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo, in presenza delle condizioni necessarie, sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (25) L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell'inchiesta antisovvenzioni.
- (26) Nella fase attuale dell'inchiesta non è ancora possibile stimare l'importo della sovvenzione nella RPC e in Indonesia. La denuncia non fornisce una stima accurata dell'importo della sovvenzione, che di norma dovrebbe fungere da base per la determinazione dei dazi compensativi. La denuncia contiene solo una stima del livello di eliminazione del pregiudizio, pari al 29,1 % per la RPC e al 39,8 % per l'Indonesia. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base, tale livello stimato di possibile dazio sarebbe rilevante solo se un dazio basato sull'importo delle sovvenzioni compensabili fosse superiore; la Commissione conclude invece con chiarezza che non è nell'interesse dell'Unione istituire tale dazio superiore.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (27) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia.

La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/106 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 2020****relativo all'autorizzazione del formiato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del formiato di sodio. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del formiato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».
- (4) Nei pareri del 30 aprile 2015 ⁽²⁾ e del 26 febbraio 2019 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il formiato di sodio non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha anche concluso che la sostanza è moderatamente irritante per gli occhi ed è un sensibilizzante della pelle. Inoltre, dato che si suppone che l'esposizione al formiato di sodio per inalazione presenti un rischio per i lavoratori a contatto con l'additivo sprovvisti di protezione, è prudente considerarlo come un irritante per le vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare un'incidenza negativa sulla salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha altresì concluso che il formiato di sodio liquido può risultare efficace come potenziatore delle condizioni d'igiene nei mangimi. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del formiato di sodio dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo del formiato di sodio come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Autorizzazione**

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «potenziatori delle condizioni d'igiene», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ EFSA Journal (2015); 13 (5): 4113.⁽³⁾ EFSA Journal (2019); 17 (3): 5645.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Formula chimica, descrizione, metodi di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di acido formico/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
Additivi tecnologici: potenziatori delle condizioni d'igiene								
1k237	Formiato di sodio	<i>Composizione dell'additivo</i> Forma liquida ≥ 15 % formiato di sodio ≤ 75 % acido formico ≤ 25 % acqua	Tutte le specie animali eccetto i suini	—	—	10 000 (equivalente acido formico)	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione. La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. 	13 febbraio 2030
		<i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Formiato di sodio ≥ 15 % (forma liquida) Acido formico ≤ 75 % Prodotto mediante sintesi chimica	Suini	—	—	12 000 (equivalente acido formico)		
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Determinazione del sodio negli additivi per mangimi: EN ISO 6869 spettrometria di assorbimento atomico (AAS) o EN 15510, spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES). Determinazione del formiato totale negli additivi per mangimi: EN 15909 cromatografia liquida ad alta prestazione in fase inversa con rivelatore UV (RP-HPLC-UV). Determinazione del formiato totale nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione di esclusione ionica con rivelatore UV o con rivelatore a indice di rifrazione (HPLC-UV/RI) o metodo della cromatografia ionica con rivelatore di conduttività elettrica (IC-ECD).						

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/107 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 2020****relativo all'autorizzazione del ponceau 4R come additivo per mangimi destinati a cani, gatti e pesci ornamentali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il ponceau 4R è stato autorizzato per un periodo illimitato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a pesci ornamentali appartenente al gruppo «coloranti compresi i pigmenti», alla voce «altri coloranti». Esso è stato inoltre autorizzato per un periodo illimitato come additivo per mangimi destinati a cani e gatti appartenente al gruppo «coloranti compresi i pigmenti», alla voce «sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari». L'additivo è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del ponceau 4R come additivo per mangimi destinati a pesci ornamentali e a cani e gatti. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «coloranti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 6 marzo 2018 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il ponceau 4R non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali. Essa ha inoltre concluso che l'esposizione all'additivo per inalazione è ritenuta pericolosa per l'utilizzatore dell'additivo; inoltre, secondo il parere, non è stato possibile trarre conclusioni riguardo al potenziale di irritazione per la pelle o per gli occhi e alla sensibilizzazione cutanea. La Commissione ritiene pertanto che dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare un'incidenza negativa sulla salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. A norma del regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione ⁽⁴⁾, la fase I della valutazione del rischio ambientale ha stabilito che, in quanto additivo destinato ad animali non utilizzati per la produzione di alimenti, il ponceau 4R è dispensato dall'obbligo di un'ulteriore valutazione in quanto è improbabile che tale sostanza abbia un effetto significativo sull'ambiente, non essendo stato individuato dall'Autorità nel parere suddetto alcun elemento di preoccupazione basato su prove scientifiche. L'Autorità ha anche dichiarato che per l'additivo in questione, che è autorizzato anche negli alimenti, potrebbero non essere necessarie ulteriori dimostrazioni d'efficacia qualora la sua funzione nei mangimi sia identica a quella svolta negli alimenti. Considerata la grande varietà di mangimi, l'Autorità ha tuttavia richiesto ulteriori dimostrazioni. Il richiedente ha dimostrato l'efficacia in una matrice tipica per i mangimi nella misura di 50 mg/kg, ma ha anche indicato che è possibile utilizzare livelli inferiori in altre matrici (il colore degli alimenti per animali da compagnia può variare da quasi bianco a marrone scuro), in particolare nelle matrici chiare (nel fascicolo il richiedente ha fornito alcuni elementi di prova per i livelli inferiori). Poiché la quantità massima raccomandata proposta dall'Autorità per questo additivo è analoga ai livelli autorizzati per gli alimenti in diversi tipi di prodotti, la Commissione ha ritenuto che vi siano sufficienti elementi di prova riguardo all'efficacia di tale sostanza. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2018; 16(3):5222.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).

- (5) La valutazione del ponceau 4R dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo dell'additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 13 agosto 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 13 febbraio 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 13 febbraio 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 13 febbraio 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: coloranti; i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi.

2a124	Ponceau 4R	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Ponceau 4R descritto come sale di sodio quale componente principale. Forma solida (polvere o granuli).</p>	Gatti	—	—	31	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della cute, della bocca e dell'apparato respiratorio.</p>	13 febbraio 2030
		<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva come sale di sodio</i> Il ponceau 4R è costituito essenzialmente da trisodio 2-idrossi-1-(4-solfonato-1-naftilazo) naftalen-6,8-disolfonato e da sostanze coloranti accessorie, accompagnati da cloruro di sodio e/o da solfato di sodio quali principali componenti incolori. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio. Formula chimica: $C_{20}H_{11}N_2O_{10}S_3Na_3$. Forma solida (polvere o granuli) prodotta mediante sintesi chimica. N. CAS: 2611-82-7. Criteri di purezza: — sostanze coloranti totali calcolate come sale di sodio ≥ 80 % (saggio); — sostanza colorante accessoria ≤ 1 %; — composti organici diversi dalle sostanze coloranti $\leq 0,5$ %; — ammine primarie aromatiche non solfonate (calcolate come anilina) $\leq 0,01$ %.</p>						
		<p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la quantificazione del tenore totale di sostanze coloranti del ponceau 4R nell'additivo per mangimi: spettrofotometria a 505 nm e titolazione con cloruro di titanio come descritto nel regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione in riferimento a FAO JECFA <i>Combined Compendium for Food Additive Specifications (Analytical methods Vol. 4)</i>; e alla monografia n. 11 (2011) «Ponceau 4R». Per la quantificazione del ponceau 4R nei mangimi:</p>	Cani	—	—	37		

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS).						

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: coloranti; iii) sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.

2a124	Ponceau 4R	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Ponceau 4R descritto come sale di sodio quale componente principale. Forma solida (polvere o granuli).</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva come sale di sodio</i> Il ponceau 4R è costituito essenzialmente da trisodio 2-idrossi-1-(4-solfonato-1-naftilazo) naftalen-6,8-disolfonato e da coloranti accessori, accompagnati da cloruro di sodio e/o da solfato di sodio quali principali componenti incolore. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio. Formula chimica: $C_{20}H_{11}N_2O_{10}S_3Na_3$. Forma solida (polvere o granuli) prodotta mediante sintesi chimica. N. CAS: 2611-82-7. Criteri di purezza: — sostanze coloranti totali calcolate come sale di sodio ≥ 80 % (saggio); — sostanza colorante accessoria: ≤ 1 %; — composti organici diversi dalle sostanze coloranti $\leq 0,5$ %; — ammine primarie aromatiche non solfonate (calcolate come anilina) $\leq 0,01$ %.</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per la quantificazione del tenore totale di sostanze coloranti del ponceau 4R nell'additivo per mangimi: spettrofotometria a 505 nm e titolazione con cloruro di titanio come descritto nel regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione in riferimento a FAO JECFA <i>Combined Compendium for Food Additive Specifications (Analytical methods Vol. 4)</i>; e alla monografia n. 11 (2011) «Ponceau 4R». Per la quantificazione del ponceau 4R nei mangimi:</p>	Pesci ornamentali	—	—	137	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della cute, della bocca e dell'apparato respiratorio. 	13 febbraio 2030
-------	------------	---	-------------------	---	---	-----	--	------------------

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS).						

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/108 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2020

che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino (di seguito «convenzione monetaria») la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di normativa bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni, nonché di obbligo di comunicazione di dati statistici. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria.
- (2) Ogni anno o più spesso, se opportuno, la Commissione modifica l'allegato della convenzione monetaria per tener conto di nuovi atti giuridici e di nuove norme pertinenti dell'Unione europea e delle modifiche introdotte nei testi vigenti.
- (3) Gli atti giuridici e le norme dell'Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall'allegato, in cui devono invece essere aggiunti i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell'Unione e le modifiche introdotte nei testi vigenti.
- (4) L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU C 121 del 26.4.2012, pag. 5.

ALLEGATO

«ALLEGATO

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	Prevenzione del riciclaggio di denaro	
1	Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).	1° settembre 2013
2	Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).	
3	Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).	1° ottobre 2014 ⁽¹⁾
4	Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).	
5	Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).	1° novembre 2016 ⁽²⁾
6	Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).	1° ottobre 2017 ⁽³⁾
7	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)	1° ottobre 2017 ⁽³⁾
	modificata da:	
8	Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43)	31 dicembre 2020 ⁽⁶⁾
	integrata da:	
9	Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1)	1° ottobre 2017 ⁽⁵⁾
	modificato da:	
10	Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1).	31 marzo 2019 ⁽⁶⁾
11	Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4).	31 marzo 2019 ⁽⁶⁾

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
12	Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione, del 7 maggio 2018, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e norme relative alle loro funzioni (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 2).	31 dicembre 2020 ⁽⁷⁾
13	Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1).	31 dicembre 2019 ⁽⁷⁾
14	Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4).	31 dicembre 2020 ⁽⁷⁾
15	Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).	31 dicembre 2021 ⁽⁷⁾
16	Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).	31 dicembre 2021 ⁽⁷⁾
	Prevenzione della frode e della falsificazione	
17	Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6) modificato da:	1° settembre 2013
18	Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).	
19	Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).	1° settembre 2013
20	Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).	1° settembre 2013
21	Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1) modificato da:	1° settembre 2013
22	Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).	
23	Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).	1° luglio 2016 ⁽²⁾
24	Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).	31 dicembre 2021 ⁽⁷⁾

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	Disposizioni sulle banconote e monete in euro	
25	Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).	1° settembre 2013
26	Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro	1° settembre 2013
27	Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).	1° settembre 2013
28	Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20)	1° settembre 2013
	modificato da:	
29	Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).	1° ottobre 2013 ⁽¹⁾
30	Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1)	1° settembre 2013
	modificata da:	
31	Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (2012/507/UE) (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).	1° ottobre 2013 ⁽¹⁾
32	Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).	1° settembre 2013
33	Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1)	1° ottobre 2014 ⁽¹⁾
34	Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).	1° ottobre 2013 ⁽¹⁾
35	Decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2013/10) (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37)	1° ottobre 2013 ⁽¹⁾
	modificata da:	
	Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 6).	31 dicembre 2020 ⁽⁷⁾
36	Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).	1° ottobre 2013 ⁽¹⁾

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	Normativa bancaria e finanziaria	
37	Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1) modificata da:	1° settembre 2016
38	Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).	
39	Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).	
40	Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).	
41	Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).	1° settembre 2018
42	Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).	1° settembre 2018
43	Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45) modificata da:	1° settembre 2018
44	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).	
45	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).	
46	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).	30 settembre 2019 ⁽³⁾

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
47	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).	1° settembre 2018
48	Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15) modificata da:	1° settembre 2018
49	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	
50	Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43) modificata da:	1° settembre 2018
51	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).	
52	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	1° settembre 2018 ⁽²⁾
53	Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da:	1° settembre 2018
54	Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).	
55	Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).	

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
56	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).	
57	Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113).	
58	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	
59	Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da:	1° settembre 2018
60	Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).	
61	Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).	
62	Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).	
63	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).	

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
64	Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11) modificato da:	1° settembre 2018
65	Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).	1° settembre 2018 ⁽¹⁾
66	Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7) modificata da:	1° settembre 2016
67	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
68	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
69	Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12) modificato da:	1° settembre 2016
70	Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).	
71	Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).	
72	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	1° settembre 2018 ⁽³⁾
73	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
74	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84) modificato da:	1° settembre 2016
75	Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).	
76	Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).	
77	Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).	
78	Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22) modificato da:	1° aprile 2018 ⁽²⁾
79	Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1).	
80	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	30 settembre 2019 ⁽³⁾
81	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).	
82	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	
83	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).	31 dicembre 2020 ⁽³⁾

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
84	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).	
85	Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).	30 settembre 2019 ⁽⁴⁾
86	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	1° settembre 2017 ⁽¹⁾
87	Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).	30 giugno 2019 ⁽⁶⁾
88	Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).	31 marzo 2020 ⁽⁶⁾
89	Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).	31 dicembre 2020 ⁽⁷⁾
90	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da:	1° settembre 2017 ⁽¹⁾
91	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	1° settembre 2018 ⁽³⁾
92	Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
93	Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).	1° marzo 2020 ⁽⁶⁾
94	Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).	30 settembre 2018 ⁽⁷⁾
95	Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).	1° settembre 2016 ⁽²⁾
96	Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
97	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da:	1° settembre 2018 ⁽²⁾
98	Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96).	31 ottobre 2019 ⁽⁶⁾
99	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da:	31 dicembre 2020 ⁽³⁾
100	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).	31 dicembre 2020 ⁽⁴⁾
101	Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8).	31 dicembre 2021 ⁽⁵⁾
102	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	31 dicembre 2020 ⁽³⁾
103	Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).	31 dicembre 2020 ⁽⁵⁾

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
104	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1) modificato da:	31 dicembre 2020 ⁽⁴⁾
105	Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).	31 dicembre 2020 ⁽⁶⁾
106	Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).	30 settembre 2019 ⁽⁴⁾
107	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35) e le relative pertinenti misure di livello 2	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
108	Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).	1° marzo 2020 ⁽⁶⁾
	Legislazione sulla raccolta dei dati statistici (*)	
109	Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34) modificato da:	1° settembre 2016 ⁽²⁾
110	Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).	31 marzo 2017 ⁽⁴⁾
111	Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1) modificato da:	1° settembre 2016 ⁽²⁾
112	Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77).	
113	Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51) modificato da:	1° settembre 2016 ⁽²⁾
114	Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).	

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
115	Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1) modificato da:	1° settembre 2016 ⁽²⁾
116	Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82).	
117	Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42).	31 marzo 2017 ⁽⁴⁾
118	Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1).	1° novembre 2017 ⁽⁵⁾
119	Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 22).	1° ottobre 2019» ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

⁽²⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

⁽³⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

⁽⁴⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

⁽⁵⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

⁽⁶⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2018 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

⁽⁷⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2019 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

^(*) Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.

DECISIONE (UE) 2020/109 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 2020****che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (di seguito la «convenzione monetaria») lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di requisiti in materia di comunicazione statistica. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria.
- (2) La Commissione deve modificare ogni anno l'allegato della convenzione monetaria per tener conto dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme pertinenti dell'UE e delle modifiche introdotte nei testi vigenti.
- (3) Gli atti giuridici e le norme dell'Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall'allegato, in cui devono invece essere aggiunti i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell'Unione e le modifiche introdotte nei testi vigenti.
- (4) L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU C 28 del 4.2.2010, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	Prevenzione del riciclaggio di denaro	
1	Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1)	
2	Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39)	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
3	Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1)	31 dicembre 2017 ⁽³⁾
4	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)	31 dicembre 2017 ⁽³⁾
	modificata da:	
5	Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43)	31 marzo 2020 ⁽⁶⁾
	integrata da:	
6	Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1)	31 dicembre 2017 ⁽⁵⁾
	modificato da:	
7	Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1)	31 marzo 2019 ⁽⁶⁾
8	Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4)	31 marzo 2019 ⁽⁶⁾
9	Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione, del 7 maggio 2018, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e norme relative alle loro funzioni (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 2)	31 dicembre 2020 ⁽⁷⁾
10	Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1)	31 dicembre 2019 ⁽⁷⁾

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
11	Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4)	31 dicembre 2020 ⁽⁷⁾
12	Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6)	31 dicembre 2021 ⁽⁷⁾
13	Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22)	31 dicembre 2021 ⁽⁷⁾
	Prevenzione della frode e della falsificazione	
14	Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6) modificato da:	31 dicembre 2010
15	Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1)	
16	Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1) modificato da:	31 dicembre 2010
17	Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5)	
18	Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1)	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
19	Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18)	31 dicembre 2021 ⁽⁷⁾
	Disposizioni sulle banconote e monete in euro	
20	Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro	31 dicembre 2010
21	Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20) modificato da:	31 dicembre 2010
22	Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43)	31 dicembre 2014 ⁽¹⁾

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
23	Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1) modificata da:	31 dicembre 2012
24	Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea del 7 settembre 2012 (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19)	31 dicembre 2013 ⁽¹⁾
25	Regolamento (UE) 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1)	31 dicembre 2012
26	Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135)	31 dicembre 2013 ⁽¹⁾
27	Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37) modificata da:	31 dicembre 2014 ⁽¹⁾
28	Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 6)	31 dicembre 2020 ⁽⁷⁾
29	Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1)	31 dicembre 2013 ⁽²⁾

Sezione dell'allegato della convenzione monetaria, in conformità del regime ad hoc del comitato misto su richiesta della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, relativa all'inclusione delle pertinenti norme applicabili ai soggetti che espletano attività finanziarie su base professionale

	Parti pertinenti dei seguenti strumenti giuridici	Termine di attuazione
30	Direttiva 86/635/CEE del Consiglio , dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1) modificata da:	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
31	Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28)	
32	Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16)	
33	Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1)	
34	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)	31 dicembre 2017 ⁽²⁾

	Parti pertinenti dei seguenti strumenti giuridici	Termine di attuazione
35	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	31 dicembre 2017 ⁽²⁾
36	Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27)	30 giugno 2019 ⁽⁶⁾
37	Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1)	31 marzo 2020 ⁽⁶⁾
38	Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4)	31 dicembre 2020 ⁽⁷⁾
39	Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
40	Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1)	30 settembre 2018 ⁽⁵⁾
41	Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179)	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
	Normativa relativa alla raccolta dei dati statistici (*)	
42	Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34) modificato da:	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
43	Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36)	31 marzo 2017 ⁽⁴⁾

	Parti pertinenti dei seguenti strumenti giuridici	Termine di attuazione
44	Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1) modificato da:	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
45	Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77)	
46	Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51) modificato da:	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
47	Regolamento (UE) n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14)	
48	Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1) modificato da:	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
49	Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82)	
50	Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42)	31 marzo 2017 ⁽⁴⁾
51	Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1)	1° novembre 2017 ⁽⁵⁾
52	Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 22)	1° ottobre 2019* ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2013.

⁽²⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2014.

⁽³⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2015.

⁽⁴⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2016.

⁽⁵⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2017.

⁽⁶⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2018.

⁽⁷⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2019.

^(*) Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>

Regolamento n. 122 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Prescrizioni tecniche uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento [2020/110]

validi fino a:

Supplemento 5 della versione originale del regolamento - Data di entrata in vigore: 15 ottobre 2019

INDICE

REGOLAMENTO

1. Ambito di applicazione
2. Definizioni generali
3. Domanda di omologazione
4. Omologazione
5. Parte I: omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento
6. Parte II: omologazione di un impianto di riscaldamento per quanto riguarda la sicurezza operativa
7. Modifica ed estensione dell'omologazione di un tipo di veicolo o di componente
8. Conformità della produzione
9. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
10. Cessazione definitiva della produzione
11. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

ALLEGATI

- Allegato 1- Schede informative e schede di notifica
- Allegato 2- Esempi di marchi di omologazione
- Allegato 3- Prescrizioni relative agli impianti di riscaldamento con recupero del calore - Aria
- Allegato 4- Procedura di prova della qualità dell'aria
- Allegato 5- Procedura di prova della temperatura
- Allegato 6- Procedura di prova delle emissioni di scarico dei dispositivi di riscaldamento a combustione
- Allegato 7- Ulteriori prescrizioni relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione
- Allegato 8- Prescrizioni in materia di sicurezza per i dispositivi di riscaldamento a combustione di GPL e gli impianti di riscaldamento a GPL
- Allegato 9- Prescrizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli specificate nell'ADR

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente regolamento si applica a tutti i veicoli delle categorie M, N e O ⁽¹⁾ dotati di impianto di riscaldamento. Le omologazioni vengono rilasciate in conformità a quanto segue:
- 1.2. Parte I Omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento
- 1.3. Parte II Omologazione di un impianto di riscaldamento per quanto riguarda la sicurezza operativa

2. DEFINIZIONI GENERALI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 2.1. «veicolo», un veicolo della categoria M, N oppure O ⁽¹⁾ dotato di impianto di riscaldamento;
- 2.2. «costruttore» o «fabbricante», la persona fisica o giuridica responsabile di fronte all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della garanzia di conformità della produzione. Non è indispensabile che tale persona fisica o giuridica partecipi direttamente a tutte le fasi di produzione del veicolo o del componente soggetto alla procedura di omologazione;
- 2.3. «interno», la parte interna del veicolo riservata agli occupanti e/o al carico;
- 2.4. «impianto di riscaldamento dell'abitacolo», qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura dell'abitacolo;
- 2.5. «impianto di riscaldamento del vano di carico», qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura del vano di carico;
- 2.6. «vano di carico», la parte interna del veicolo riservata al carico non costituito da passeggeri;
- 2.7. «abitacolo», la parte interna del veicolo riservata al conducente e agli eventuali passeggeri;
- 2.8. «combustibile gassoso», i combustibili che, a temperatura e pressione d'impiego normali (288,2 K e 101,33 kPa), sono allo stato gassoso, come ad esempio il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale compresso (GNC);
- 2.9. «surriscaldamento», la condizione che si produce quando l'entrata per l'aria comburente del dispositivo di riscaldamento a combustione è completamente ostruita.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

- 3.1. Domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento
 - 3.1.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante debitamente autorizzato.
 - 3.1.2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti, in triplice copia, e delle seguenti informazioni:
 - 3.1.2.1. descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto concerne struttura, dimensioni, configurazione e materiali costitutivi;
 - 3.1.2.2. disegni dell'impianto di riscaldamento e disposizione generale dell'impianto.
 - 3.1.3. Il modello della scheda informativa figura nell'allegato 1, parte 1, appendice 1.
 - 3.1.4. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2. – <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wgs/wp29gen/wp29resolutions.html>

- 3.1.5. Nel caso in cui il veicolo da omologare sia munito di un dispositivo di riscaldamento con omologazione ECE, alla domanda di omologazione del veicolo devono essere allegati il numero di omologazione e le denominazioni assegnate dal fabbricante a tale tipo di dispositivo di riscaldamento.
- 3.1.6. Nel caso in cui il veicolo da omologare sia munito di un dispositivo di riscaldamento privo di omologazione ECE, al servizio tecnico deve essere presentato un campione rappresentativo del tipo da omologare.
- 3.2. Domanda di omologazione di un tipo di dispositivo di riscaldamento
- 3.2.1. La domanda di omologazione di un tipo di dispositivo di riscaldamento in quanto componente deve essere presentata dal fabbricante dell'impianto di riscaldamento.
- 3.2.2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti, in triplice copia, e delle seguenti informazioni:
- 3.2.2.1. descrizione dettagliata dell'impianto di riscaldamento per quanto concerne struttura, dimensioni, configurazione e materiali costitutivi;
- 3.2.2.2. disegni dell'impianto di riscaldamento e disposizione generale dell'impianto.
- 3.2.3. Il modello della scheda informativa figura nell'allegato 1, parte 1, appendice 2.
- 3.2.4. Al servizio tecnico deve essere presentato un campione rappresentativo del tipo di dispositivo di riscaldamento da omologare.
- 3.2.5. Il campione deve recare, scritti in modo chiaro e indelebile, la denominazione commerciale o il marchio del richiedente e la designazione del tipo.
4. OMOLOGAZIONE
- 4.1. Se il tipo presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento soddisfa le prescrizioni delle parti pertinenti del presente regolamento, l'omologazione di tale tipo deve essere rilasciata.
- 4.2. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00, corrispondenti al regolamento nella versione originale) indicano la serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o di impianto di riscaldamento quale definito nel presente regolamento.
- 4.3. Il rilascio o l'estensione dell'omologazione di un tipo a norma del presente regolamento deve essere comunicato alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme ai modelli che figurano all'allegato 1, parte 2, del presente regolamento, a seconda del caso.
- 4.4. Su ogni veicolo conforme al tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, nonché su ogni componente fornito separatamente conforme al tipo omologato a norma del presente regolamento, deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato sulla scheda di omologazione, un cerchio contenente la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ⁽²⁾.
- 4.5. In caso di omologazione di un componente deve essere indicato il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione di cui al punto 4.2.

⁽²⁾ I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, allegato 3 - <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html>

- 4.6. Se nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento il tipo è conforme a uno o più tipi omologati a norma di altri regolamenti allegati all'accordo, non è necessario ripetere il simbolo prescritto al punto 4.2. In tale caso, il regolamento o i regolamenti in base ai quali è stata rilasciata l'omologazione, nel paese che l'ha rilasciata a norma del presente regolamento, devono essere indicati in colonne verticali a destra del simbolo prescritto al punto 4.2.
- 4.7. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
- 4.8. Nel caso dei veicoli, il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal costruttore o in prossimità di essa.
- 4.9. Nell'allegato 2 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di marchi di omologazione.
5. PARTE I: OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
- 5.1. Definizione
- Ai fini della parte I del presente regolamento si intende per:
- 5.1.1. «*tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento*», una tipologia di veicoli che non presentano differenze essenziali per quanto concerne il principio o i principi di funzionamento dell'impianto di riscaldamento.
- 5.2. Specifiche
- 5.2.1. L'abitacolo di tutti i veicoli deve essere dotato di impianto di riscaldamento. Nel caso dei veicoli che dispongono di impianto di riscaldamento del vano di carico, tale impianto deve essere conforme al presente regolamento.
- 5.2.2. L'impianto di riscaldamento del veicolo da omologare deve soddisfare le prescrizioni tecniche di cui alla parte II del presente regolamento.
- 5.3. Prescrizioni per l'installazione sul veicolo di dispositivi di riscaldamento a combustione, riscaldatori elettrici e impianti di riscaldamento a pompa di calore
- 5.3.1. Ambito di applicazione
- 5.3.1.1. Fatto salvo il punto 5.3.1.2, i dispositivi di riscaldamento devono essere installati conformemente alle prescrizioni del punto 5.3.
- 5.3.1.2. I veicoli della categoria O dotati di dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido sono considerati conformi alle prescrizioni del punto 5.3.
- 5.3.2. Posizione del dispositivo di riscaldamento
- 5.3.2.1. Le parti della carrozzeria e tutti gli altri componenti situati in prossimità del dispositivo di riscaldamento devono essere protetti dal calore eccessivo e dal rischio di fuoriuscita di combustibile o di olio.
- 5.3.2.2. Il dispositivo di riscaldamento non deve costituire un rischio di incendio, neanche in caso di surriscaldamento. Questa prescrizione è ritenuta soddisfatta se il dispositivo è installato a una distanza adeguata rispetto a tutte le parti e se vi è un'adeguata ventilazione, con l'uso di materiale ignifugo o di schermi termici.
- 5.3.2.3. Nel caso dei veicoli delle categorie M2 e M3, il dispositivo di riscaldamento a combustione non deve essere installato nell'abitacolo. Tuttavia, è autorizzata l'installazione in un involucro ermeticamente sigillato che soddisfi le condizioni di cui al punto 5.3.2.2.
- 5.3.2.4. L'etichetta di cui all'allegato 7, punto 4, o un suo duplicato, deve essere apposta in modo da risultare facilmente leggibile quando il dispositivo di riscaldamento è installato nel veicolo.
- 5.3.2.5. Per quanto riguarda la posizione del dispositivo di riscaldamento, devono essere prese le debite precauzioni per ridurre al minimo i rischi di lesioni o di danni materiali.
- 5.3.3. Alimentazione dei dispositivi di riscaldamento a combustione

- 5.3.3.1. Il bocchettone del serbatoio del combustibile non deve essere situato nell'abitacolo e deve essere munito di un tappo che impedisca la fuoruscita del combustibile.
- 5.3.3.2. Per i dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido, se l'alimentazione è indipendente da quella del veicolo, il tipo di combustibile e l'ubicazione del bocchettone devono essere chiaramente contrassegnati.
- 5.3.3.3. Sul bocchettone deve essere apposta un'avvertenza indicante che il riscaldamento deve essere spento prima di procedere all'immissione del combustibile. Istruzioni in merito devono inoltre figurare nel manuale d'uso fornito dal fabbricante.
- 5.3.4. Sistema di scarico dei dispositivi di riscaldamento a combustione
 - 5.3.4.1. L'orifizio di scarico deve essere situato in un punto che non consenta alle emissioni di infiltrarsi all'interno del veicolo attraverso ventilatori, prese d'aria riscaldata o finestrini apribili.
- 5.3.5. Ingresso per l'aria comburente nei dispositivi di riscaldamento a combustione
 - 5.3.5.1. L'aria destinata alla camera di combustione del dispositivo di riscaldamento non deve essere prelevata dall'abitacolo del veicolo.
 - 5.3.5.2. L'apertura per l'ingresso dell'aria deve essere posizionata o protetta in modo da non poter essere ostruita da bagagli o rifiuti.
- 5.3.6. Ingresso dell'aria di riscaldamento
 - 5.3.6.1. L'aria destinata al riscaldamento può essere aria esterna o aria riciclata e deve essere prelevata in una zona pulita, che di norma non possa essere contaminata dai fumi di scarico emessi dal motore di propulsione, dal dispositivo di riscaldamento a combustione o da qualsiasi altra fonte di emissioni del veicolo.
 - 5.3.6.2. Il condotto d'aria deve essere protetto da una grata o da altri mezzi adeguati.
- 5.3.7. Uscita dell'aria di riscaldamento
 - 5.3.7.1. I condotti che servono a dirigere l'aria calda all'interno del veicolo devono essere disposti o protetti in modo da non provocare ferite o danni in caso di contatto.
 - 5.3.7.2. L'apertura di uscita dell'aria deve essere posizionata o protetta in modo da non poter essere ostruita da bagagli o rifiuti.
- 5.3.8. Comando automatico dell'impianto di riscaldamento a combustione
 - 5.3.8.1. In caso di interruzione della combustione, il motore del veicolo deve spegnersi automaticamente e l'alimentazione del combustibile deve interrompersi entro 5 secondi. Se è già stato attivato un dispositivo manuale, l'impianto di riscaldamento può restare in funzione.
6. PARTE II: OMOLOGAZIONE DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER QUANTO RIGUARDA LA SICUREZZA OPERATIVA
 - 6.1. Definizioni

Ai fini della parte II del presente regolamento si intende per:

 - 6.1.1. «*impianto di riscaldamento*», qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura all'interno del veicolo, anche nell'eventuale vano di carico;
 - 6.1.2. «*dispositivo di riscaldamento a combustione*», un dispositivo che utilizza direttamente un combustibile liquido o gassoso, ma non il calore di recupero del motore di propulsione del veicolo;
 - 6.1.3. «*tipo di impianto di riscaldamento*», una tipologia di dispositivi che non presentano differenze essenziali per quanto riguarda:
 - l'alimentazione di energia (ad esempio combustibile liquido o elettricità),
 - il mezzo di trasferimento (ad esempio aria o acqua),

— la posizione nel veicolo (ad esempio nell'abitacolo o nel vano di carico);

6.1.4. «*impianto di riscaldamento con recupero del calore*», qualsiasi tipo di dispositivo che recupera il calore del motore di propulsione del veicolo per aumentare la temperatura all'interno del veicolo e che utilizza come mezzo di trasferimento l'acqua, l'olio o l'aria;

6.1.5. «*riscaldatore elettrico*», un dispositivo che per aumentare la temperatura all'interno del veicolo utilizza l'energia elettrica di una fonte interna o esterna. I dispositivi elettrici installati in aggiunta all'impianto di riscaldamento principale, la cui funzione principale non consista nel riscaldare l'interno del veicolo, non sono considerati riscaldatori elettrici a norma del presente regolamento. Ad esempio, i dispositivi elettrici montati nei componenti al solo scopo di riscaldarli non sono considerati riscaldatori elettrici a norma del presente regolamento;

6.1.6. «*impianto di riscaldamento a pompa di calore*», qualsiasi tipo di dispositivo termodinamico considerato facente uso di energia rinnovabile che ricava calore da un ambiente (aria o acqua) per trasferirlo in un altro ambiente al fine di aumentare la temperatura all'interno del veicolo. Gli impianti di riscaldamento a pompa di calore installati in aggiunta all'impianto di riscaldamento principale, la cui funzione principale non consista nel riscaldare l'interno del veicolo, non sono considerati impianti di riscaldamento a pompa di calore a norma del presente regolamento.

6.2. Specifiche generali

Le prescrizioni relative agli impianti di riscaldamento sono le seguenti:

- l'aria riscaldata introdotta nell'abitacolo non deve essere più inquinata dell'aria al punto di entrata nel veicolo;
- durante l'uso del veicolo su strada, il conducente e i passeggeri non devono entrare in contatto con parti del veicolo o aria riscaldata in grado di provocare ustioni;
- le emissioni di scarico prodotte dai dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere mantenute entro limiti accettabili.

I metodi di prova per la verifica di ciascuna di queste prescrizioni sono definiti negli allegati 4, 5 e 6.

6.2.1. Nella tabella che segue è indicato quali allegati si applicano a ciascun tipo di impianto di riscaldamento, in funzione della categoria del veicolo:

Impianto di riscaldamento	Categoria del veicolo	Allegato 4 Qualità dell'aria	Allegato 5 Temperatura	Allegato 6 Scarico	Allegato 8 Sicurezza GPL
Recupero del calore del motore - acqua	M				
	N				
	O				
Recupero del calore del motore - aria Cfr. nota 1	M	Sì	Sì		
	N	Sì	Sì		
	O				
Recupero del calore del motore - olio	M	Sì	Sì		
	N	Sì	Sì		
	O				
Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso Cfr. nota 2	M	Sì	Sì	Sì	Sì
	N	Sì	Sì	Sì	Sì
	O	Sì	Sì	Sì	Sì
Dispositivo di riscaldamento a combustibile liquido Cfr. nota 2	M	Sì	Sì	Sì	
	N	Sì	Sì	Sì	
	O	Sì	Sì	Sì	

<i>Impianto di riscaldamento</i>	<i>Categoria del veicolo</i>	<i>Allegato 4 Qualità dell'aria</i>	<i>Allegato 5 Temperatura</i>	<i>Allegato 6 Scarico</i>	<i>Allegato 8 Sicurezza GPL</i>
Riscaldatore elettrico Cfr. nota 2	M		Sì		
	N		Sì		
	O		Sì		
Pompa di calore	M	Sì	Sì		
	N	Sì	Sì		
	O	Sì	Sì		

Nota 1 : gli impianti di riscaldamento conformi alle prescrizioni dell'allegato 3 non sono soggetti a queste prescrizioni di prova.
Nota 2 : i dispositivi di riscaldamento ubicati all'esterno dell'abitacolo e che utilizzano l'acqua come mezzo di trasferimento sono considerati conformi agli allegati 4 e 5.

6.3. Specifiche: dispositivi di riscaldamento a combustione

Ulteriori prescrizioni relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione figurano nell'allegato 7.

7. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO O DI COMPONENTE

7.1. Qualsiasi modifica del tipo deve essere comunicata all'autorità che ha rilasciato l'omologazione. L'autorità di omologazione può quindi:

7.1.1. ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo e che pertanto il veicolo o il componente è ancora conforme alle prescrizioni; oppure

7.1.2. chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico che esegue le prove.

7.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con l'indicazione delle modifiche apportate, deve essere comunicata alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento seguendo la procedura di cui al punto 4.3.

7.3. L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie a tale estensione e informarne le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1, parte 2, appendice 1 o 2, a seconda del caso, del presente regolamento.

8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

8.1. i veicoli e i componenti omologati a norma del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da risultare conformi al tipo omologato e da rispettare le prescrizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6.

8.2. L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione del tipo può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. Tali verifiche hanno di norma cadenza biennale.

9. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1. L'omologazione rilasciata per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6.

9.2. Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1, parte 2, appendice 1 o 2 del presente regolamento.

10. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Nel caso in cui il titolare di un'omologazione cessi del tutto di produrre un tipo di veicolo o di componente a norma del presente regolamento, deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la notifica, tale autorità deve informare le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1, parte 2, appendice 1 o 2 del presente regolamento.

11. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità che rilasciano le omologazioni e alle quali devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.

ALLEGATO 1

PARTE 1

APPENDICE 1

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA

(per un tipo di veicolo conforme al punto 4.3 del regolamento per quanto riguarda l'omologazione ECE di un impianto di riscaldamento, nonché di un veicolo per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento)

Qualora l'impianto di riscaldamento o suoi componenti dispongano di funzioni comandate elettronicamente, devono essere fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e descrizione commerciale generale:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.4. Posizione della marcatura:

0.5. Categoria del veicolo ⁽¹⁾:

0.6. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Indirizzi degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

2. GRUPPO MOTOPROPULSORE

2.1. Codice assegnato al motore dal costruttore:
(quale apposto sul motore, o altri mezzi di identificazione)2.2. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi ⁽²⁾

2.3. Numero e disposizione dei cilindri:

2.4. Potenza massima netta: kW a min⁻¹
(valore dichiarato dal costruttore)2.5. Sistema di raffreddamento (a liquido/ad aria)⁽²⁾

2.6. Regolazione nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore:

2.7. Compressore: sì/n. 2

2.7.1. Tipo o tipi:

2.7.2. Descrizione del sistema (ad esempio pressione massima di sovralimentazione kPa, eventuale valvola di sfiato):

3. CARROZZERIA

- 3.1. Breve descrizione del veicolo per quanto concerne l'impianto di riscaldamento se quest'ultimo si serve del calore del liquido di raffreddamento del motore:
- 3.2. Breve descrizione del veicolo per quanto concerne l'impianto di riscaldamento se quest'ultimo usa come sorgente di calore i gas di scarico o l'aria di raffreddamento del motore, comprensiva di quanto segue:
- 3.2.1. Schema dell'impianto di riscaldamento in cui sia visibile la posizione dell'impianto nel veicolo:
- 3.2.2. Schema dello scambiatore di calore (per gli impianti di riscaldamento che usano come sorgente di calore i gas di scarico) o delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per gli impianti di riscaldamento che usano come sorgente di calore l'aria di raffreddamento del motore):
- 3.2.3. Disegno in sezione dello scambiatore di calore, o delle parti in cui avviene lo scambio di calore, in cui siano indicati lo spessore della parete, i materiali usati e le caratteristiche della superficie:
- 3.2.4. Caratteristiche di altri importanti elementi dell'impianto di riscaldamento, come la ventola, con le relative caratteristiche costruttive e i dati tecnici:
- 3.3. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento a combustione e il comando automatico:
- 3.3.1. Schemi indicanti l'ubicazione nel veicolo del bruciatore, dell'impianto di alimentazione dell'aria e del combustibile (valvole comprese), dell'impianto di scarico, del serbatoio del combustibile e dei collegamenti elettrici.
- 3.4. Consumo elettrico massimo: kW

(¹) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2.

(²) Cancellare quanto non pertinente.

APPENDICE 2

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA

(per un impianto di riscaldamento conforme al punto 4.3 del regolamento per quanto riguarda l'omologazione ECE di un impianto di riscaldamento in relazione alla sicurezza operativa)

Qualora l'impianto di riscaldamento o suoi componenti dispongano di funzioni comandate elettronicamente, devono essere fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

1. DATI GENERALI

1.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

1.2. Tipo e descrizione commerciale generale:

1.3. Nome e indirizzo del costruttore:

1.4. Nel caso dei componenti, posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione ECE:

1.5. Indirizzi degli stabilimenti di montaggio:

2. EVENTUALE DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE

2.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

2.2. Tipo e descrizione commerciale generale:

2.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sull'impianto di riscaldamento:

2.4. Posizione della marcatura:

2.5. Nome e indirizzo del costruttore:

2.6. Indirizzi degli stabilimenti di montaggio:

2.7. Pressione di prova (nel caso dei dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a gas di petrolio liquefatto o simili, pressione applicata al connettore di entrata del gas del dispositivo):

2.8. Descrizione dettagliata, disegni e descrizione del montaggio del dispositivo di riscaldamento a combustione e di tutti i suoi componenti:

—

PART 2

APPENDICE 1

NOTIFICA

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]



Emessa da: Nome dell'amministrazione:

.....
.....

- Relativa a ⁽²⁾:
- rilascio dell'omologazione
 - estensione dell'omologazione
 - rifiuto dell'omologazione
 - revoca dell'omologazione
 - cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo a norma del regolamento n. 122.

Omologazione n.: Estensione n.:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

DATI GENERALI

- 1.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 1.2. Tipo:
- 1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica indipendente ⁽³⁾:
- 1.3.1. Posizione della marcatura:
- 1.4. Categoria del veicolo ⁽⁴⁾:
- 1.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 1.6. Posizione del marchio di omologazione ECE:
- 1.7. Indirizzi degli stabilimenti di montaggio:

SEZIONE II

- 1. Eventuali informazioni aggiuntive
- 2. Servizio tecnico che effettua le prove:
- 3. Data del verbale di prova:
- 4. Numero del verbale di prova:
- 5. Eventuali osservazioni:

6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo informativo depositato presso l'autorità di omologazione, del quale si può richiedere copia.
10. Il veicolo è omologato in conformità alle prescrizioni dell'allegato 9 (ADR): sì/n ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni sull'omologazione contenute nel regolamento).

⁽²⁾ Cancellare quanto non pertinente.

⁽³⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del veicolo, del componente o dell'entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

⁽⁴⁾ Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2.

APPENDICE 2

NOTIFICA

[formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)]



Emessa da: Nome dell'amministrazione:
.....
.....

- Relativa a (2):
rilascio dell'omologazione
estensione dell'omologazione
rifiuto dell'omologazione
revoca dell'omologazione
cessazione definitiva della produzione

di un tipo di componente a norma del regolamento n. 122.

Omologazione n.: Estensione n.:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

DATI GENERALI

- 1.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):
1.2. Tipo:
1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul dispositivo (3):
1.3.1. Posizione della marcatura:
1.4. Nome e indirizzo del fabbricante:
1.5. Posizione del marchio di omologazione ECE:
1.6. Indirizzi degli stabilimenti di montaggio:

SEZIONE II

- 1. Eventuali informazioni aggiuntive
2. Servizio tecnico che effettua le prove:
.....
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni:
6. Luogo:

7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo informativo depositato presso l'autorità di omologazione, del quale si può richiedere copia.

b/ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del veicolo, del componente o dell'entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

(¹) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. Disposizioni sull'omologazione contenute nel regolamento).

(²) Cancellare quanto non pertinente.


(³) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del veicolo, del componente o dell'entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. punto 4.5 del presente regolamento)




a = almeno 8 mm.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un impianto di riscaldamento, indica che, relativamente alle caratteristiche costruttive, il tipo di componente in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento n. 122, con il numero di omologazione 002439. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 122 nella sua versione originale.

MODELLO B

(cfr. punto 4.4 del presente regolamento)




a = almeno 8 mm.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che, relativamente all'impianto di riscaldamento, il tipo di veicolo in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) per la classe III a norma del regolamento n. 122. Le cifre 00 indicano che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 122 nella sua versione originale.

MODELLO C

(cfr. punto 4.6 del presente regolamento)



a = almeno 8 mm.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti n. 122 e n. 33 (*). Le cifre 00 indicano che, alle date del rilascio delle rispettive omologazioni, entrambi i regolamenti erano nella versione originale.

(*) Questo numero è riportato solo a titolo di esempio.

ALLEGATO 3

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON RECUPERO DEL CALORE – ARIA

1. Per gli impianti di riscaldamento che comprendono uno scambiatore di calore il cui circuito primario è attraversato dai gas di scarico o da aria inquinata, le prescrizioni del punto 6.2 del presente regolamento sono considerate soddisfatte qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
 2. le pareti del circuito primario dello scambiatore di calore devono garantire una tenuta ermetica a qualsiasi pressione inferiore o pari a 2 bar;
 3. le pareti del circuito primario dello scambiatore di calore non devono comportare elementi smontabili;
 4. la parete dello scambiatore di calore in cui si effettua il trasferimento di calore deve avere uno spessore di almeno 2 mm, qualora sia costituita da acciai non legati;
 - 4.1. qualora siano usati altri materiali (anche compositi o rivestiti), lo spessore della parete deve essere calcolato in modo da assicurare allo scambiatore di calore una durata di servizio pari a quella ottenuta nel caso di cui al precedente punto 4;
 - 4.2. se la parete dello scambiatore di calore in cui si effettua il trasferimento di calore è smaltata, la parete sulla quale è applicato lo smalto deve avere uno spessore di almeno 1 mm e lo smalto deve essere resistente, stagno e non deve essere poroso;
 5. il tubo contenente i gas di scarico deve avere una zona indicatrice di corrosione lunga almeno 30 mm e disposta direttamente dopo l'uscita del tubo dello scambiatore di calore, scoperta e di facile accesso;
 - 5.1. nella zona indicatrice di corrosione, lo spessore della parete non deve superare quello delle condutture dei gas di scarico disposte all'interno dello scambiatore di calore; i materiali e le caratteristiche della superficie di questa zona devono essere equivalenti a quelli di queste condutture;
 - 5.2. se lo scambiatore di calore forma un'unità con il silenziatore di scarico del veicolo, la parete esterna di quest'ultimo deve essere considerata come la zona conforme al punto 5.1 nella quale può verificarsi un'eventuale corrosione.
6. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento con recupero del calore che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore come aria di riscaldamento, le prescrizioni del punto 6.2 del presente regolamento sono considerate soddisfatte senza l'impiego di uno scambiatore di calore qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
 - 6.1. l'aria di raffreddamento utilizzata come aria di riscaldamento entra in contatto soltanto con le superfici del motore che non comprendono pezzi smontabili, e
 - 6.2. le connessioni tra le pareti del circuito dell'aria di raffreddamento e le superfici utilizzate per il trasferimento del calore sono a tenuta di gas e resistenti all'olio.

Tali condizioni sono considerate soddisfatte, ad esempio, quando:

 - una guaina attorno ad ogni candela espelle le eventuali fughe di gas all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento;
 - il giunto tra la testata e il condotto di scarico è situato fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento;
 - vi è doppia tenuta stagna tra la testata e il cilindro, con evacuazione fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento delle eventuali fughe in provenienza dal primo giunto, oppure la tenuta stagna tra la testata e il cilindro è ancora assicurata quando i dadi di fissaggio della testata sono stretti a freddo a un terzo della coppia nominale prescritta dal costruttore; oppure
 - la zona di giunzione tra la testata e il cilindro è situata all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento.

ALLEGATO 4

PROCEDURA DI PROVA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

1. Per l'omologazione dei veicoli devono essere effettuate le prove descritte qui di seguito.
 - 1.1. Far funzionare il riscaldamento per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s) con tutti i finestrini chiusi e, per i dispositivi di riscaldamento a combustione, con il motore di propulsione spento. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima dello spegnimento.
 - 1.2. La concentrazione di CO nell'aria ambiente deve essere misurata prelevando dei campioni come segue:
 - 1.2.1. in un punto situato all'esterno del veicolo quanto più vicino possibile all'ingresso dell'aria del dispositivo di riscaldamento, e
 - 1.2.2. in un punto situato all'interno del veicolo a meno di 1 m dall'uscita dell'aria riscaldata.
 - 1.3. I valori rilevati devono essere registrati per una durata rappresentativa di 10 minuti.
 - 1.4. Il valore misurato nel punto descritto al punto 1.2.2 non deve superare di più di 20 ppm CO quello misurato nel punto descritto al punto 1.2.1.
 2. Per l'omologazione di dispositivi di riscaldamento considerati come componenti, dopo le prove di cui agli allegati 5, 6 e al punto 1.3 dell'allegato 7 deve essere effettuata la prova seguente:
 - 2.1. sottoporre il circuito primario dello scambiatore di calore a una prova di tenuta per verificare che l'aria inquinata non si mescoli con l'aria riscaldata destinata all'abitacolo.
 - 2.2. Questa prescrizione è considerata soddisfatta se, ad una pressione manometrica di 0,5 hPa, la perdita dallo scambiatore non è superiore a 30 dm³/h.
-

ALLEGATO 5

PROCEDURA DI PROVA DELLA TEMPERATURA

1. Far funzionare il riscaldamento per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s) con tutti i finestrini chiusi. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima. Se l'aria riscaldata proviene dall'esterno del veicolo, la prova deve essere effettuata a temperatura ambiente non inferiore a 15 °C.
2. La temperatura della superficie delle parti dell'impianto di riscaldamento con le quali il conducente può entrare in contatto durante l'uso normale del veicolo su strada devono essere misurate con un termometro a contatto. La temperatura delle parti controllate non deve superare 70 °C per il metallo non rivestito o 80 °C per gli altri materiali.
 - 2.1. Nel caso in cui una o più parti dell'impianto di riscaldamento si trovino dietro il sedile del conducente e in caso di surriscaldamento, la temperatura non deve superare 110 °C.
 - 2.2. Per i veicoli delle categorie M₁ e N, la temperatura delle parti dell'impianto che possono entrare in contatto con i passeggeri seduti durante l'uso normale del veicolo su strada, ad eccezione della grata di uscita dell'aria, non deve superare 110 °C.
 - 2.3. Per i veicoli delle categorie M₂ e M₃, la temperatura delle parti dell'impianto che possono entrare in contatto con i passeggeri seduti durante l'uso normale del veicolo su strada non deve superare 70 °C per il metallo non rivestito e 80 °C per gli altri materiali.
3. Nel caso in cui le parti esposte dell'impianto di riscaldamento si trovino all'esterno dell'abitacolo e in caso di surriscaldamento, la temperatura non deve superare 110 °C.

La temperatura dell'aria riscaldata che entra nell'abitacolo non deve superare 150 °C, misurata al centro dell'uscita dell'aria.

ALLEGATO 6

PROCEDURA DI PROVA DELLE EMISSIONI DI SCARICO DEI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE

1. Far funzionare il riscaldamento per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s) a una temperatura ambiente di 20 ± 10 °C. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima dello spegnimento.
2. Le emissioni di scarico, misurate a secco e non diluite con uno strumento di misurazione adeguato, non devono superare i valori indicati nella tabella seguente:

Parametro	Dispositivi di riscaldamento alimentati con combustibile gassoso	Dispositivi di riscaldamento alimentati con combustibile liquido
CO	0,1 % in volume	0,1 % in volume
NO _x	200 ppm	200 ppm
HC	100 ppm	100 ppm
Unità di riferimento: Bacharach ⁽¹⁾	1	4

⁽¹⁾ L'unità di riferimento utilizzata è il «Bacharach» ASTDM D 2156

3. La prova deve essere ripetuta in condizioni equivalenti a quelle di un veicolo che si sposta alla velocità di 100 km/h (o alla velocità massima di progetto del veicolo laddove la velocità massima sia inferiore a 100 km/h). In queste condizioni, il valore di CO non deve superare lo 0,2 % in volume. Se la prova è stata effettuata con un dispositivo di riscaldamento considerato componente, non è necessario ripeterla sul tipo di veicolo nel quale il dispositivo è installato.

ALLEGATO 7

ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE AI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE

1. Ogni dispositivo di riscaldamento deve essere accompagnato da istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione e, per i dispositivi destinati al mercato dei ricambi, da istruzioni relative all'installazione.
 2. Devono essere installati dispositivi di sicurezza (come parti del dispositivo di riscaldamento oppure del veicolo) per comandare il funzionamento del dispositivo di riscaldamento in caso di emergenza. I dispositivi di sicurezza devono essere concepiti in modo che, se non si ottiene una fiamma al momento dell'accensione o se la fiamma si spegne durante il funzionamento, i tempi di accensione e di collegamento con l'alimentazione del combustibile non siano superiori a 4 minuti per i dispositivi a combustibile liquido o, per i dispositivi a combustibile gassoso, a un minuto se il dispositivo di controllo della fiamma è termoelettrico o a 10 secondi se il dispositivo di controllo della fiamma è automatico.
 3. La camera di combustione e lo scambiatore di calore dei dispositivi di riscaldamento che usano l'acqua come mezzo di trasferimento devono poter sopportare una pressione pari al doppio della pressione normale di funzionamento o a una pressione barometrica di 2 bar, a seconda di quale delle due è maggiore. La pressione di prova deve essere indicata nella scheda informativa.
 4. Il dispositivo di riscaldamento deve essere munito di un'etichetta del fabbricante indicante il nome di quest'ultimo, il numero del modello e il tipo, nonché la potenza nominale in kilowatt. Deve inoltre essere indicato il tipo di combustibile e, ove del caso, la tensione di funzionamento e la pressione del gas.
 5. Arresto ritardato della ventola dopo lo spegnimento del dispositivo
 - 5.1. Ove sia installata una ventola, questa deve arrestarsi in ritardo rispetto allo spegnimento del dispositivo, anche in caso di surriscaldamento o di interruzione dell'alimentazione di combustibile.
 - 5.2. Ove il costruttore ne comprovi l'equivalenza all'autorità omologante, possono essere presi altri provvedimenti per evitare danni dovuti alla deflagrazione ed alla corrosione.
 6. Requisiti dell'impianto elettrico
 - 6.1. Devono essere soddisfatti tutti i requisiti tecnici sui quali può influire la tensione in una gamma di tensione che si discosti al massimo del 16 % in più o in meno dalla tensione nominale. Se è installato un dispositivo di protezione dalla sovratensione e/o dalla sottotensione, tutti i requisiti devono essere verificati nelle immediate vicinanze dei punti di disinnesto.
 7. Spia di accensione
 - 7.1. Una spia luminosa chiaramente visibile nel campo visivo dell'utilizzatore deve segnalare se il dispositivo di riscaldamento è acceso o spento.
-

ALLEGATO 8

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER I DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE DI GPL E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL

1. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL PER L'USO SU STRADA DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RELATIVI RIMORCHI
 - 1.1. Se un impianto di riscaldamento a GPL di un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il relativo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni.
 - 1.1.1. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL deve possedere i requisiti prescritti dallo standard armonizzato EN 624:2011 (Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL. Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti).
 - 1.1.2. Nel caso dei serbatoi di GPL installati in modo permanente, tutti i componenti dell'impianto a contatto con il GPL nella fase liquida (tutti i componenti che vanno dal bocchettone di immissione al vaporizzatore/regolatore di pressione) e la relativa posizione devono rispondere ai requisiti tecnici del regolamento n. 67, parti I e II e allegati 3-10, 13 e 15-17. Relativamente ai veicoli della categoria O, tuttavia, per l'installazione di un serbatoio per GPL devono essere rispettati i requisiti tecnici della norma armonizzata EN 1949:2011.
 - 1.1.3. Per l'installazione per la fase gassosa dell'impianto di riscaldamento a GPL in un veicolo devono essere rispettati i requisiti dello standard armonizzato EN 1949: 2011¹ (Prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili e a fini di abitabilità in altri veicoli).
 - 1.1.4. L'impianto di alimentazione del GPL deve essere concepito in modo che l'alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito estrarre GPL dal serbatoio installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida contemporaneamente. L'impianto del gas del veicolo a motore e quello del rimorchio non devono essere collegati.
 - 1.1.5. L'uscita del liquido del serbatoio del GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di sicurezza comandata a distanza con valvola regolatrice del flusso, come prescritto al punto 17.6.1.1 del regolamento n. 67. La valvola di sicurezza comandata a distanza con valvola regolatrice del flusso deve essere comandata in modo da chiudersi automaticamente entro cinque secondi dallo spegnimento del motore del veicolo, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. Se l'interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o dell'impianto di alimentazione del GPL viene attivato entro questi cinque secondi, l'impianto di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire. Il presente punto non vale per i rimorchi. I rimorchi devono avere un'etichetta, in prossimità del punto di riempimento, che avverta che si deve spegnere il dispositivo di riscaldamento durante la ricarica del serbatoio del GPL installato in modo permanente.
 - 1.1.6. Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase gassosa dal serbatoio del GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili a parte, occorre adottare misure adeguate affinché:
 - 1.1.6.1. il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore;
 - 1.1.6.2. non abbia luogo un rilascio incontrollato dovuto a uno scollegamento accidentale. Se il regolatore è montato direttamente a valle o all'interno del cilindro o serbatoio, occorre installare un dispositivo di arresto del flusso di GPL. Se il regolatore è montato lontano dal cilindro o serbatoio, si deve installare un dispositivo direttamente a monte del tubo proveniente dal cilindro o serbatoio (protezione alta pressione) e un altro dispositivo nel regolatore o a valle di esso se necessario per proteggere la parte a bassa pressione dell'impianto (protezione bassa pressione).
 - 1.1.7. Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata.
 - 1.1.8. Nel caso dei veicoli a motore che usano il GPL nel sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL deve essere collegato con lo stesso serbatoio di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza dell'impianto di propulsione siano rispettate. Se per il riscaldamento si adopera un serbatoio di GPL a parte, tale serbatoio deve essere dotato di un proprio bocchettone di immissione del combustibile.

2. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL PER L'USO ESCLUSIVAMENTE STAZIONARIO DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RELATIVI RIMORCHI
 - 2.1. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il relativo sistema di alimentazione di un impianto di riscaldamento a GPL utilizzabile soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni.
 - 2.1.1. Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di comando dell'impianto di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti che avvisino che, quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a GPL non deve essere in funzione e la valvola del cilindro portatile deve essere chiusa.
 - 2.1.2. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL deve essere conforme alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.1.1.
 - 2.1.3. L'installazione per la fase gassosa dell'impianto di riscaldamento a GPL deve essere conforme alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.1.3.
-

ALLEGATO 9

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI A TALUNI VEICOLI SPECIFICATE NELL'ADR

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica a taluni veicoli per i quali l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR) contiene prescrizioni specifiche relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione e alla loro installazione.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, le denominazioni dei veicoli EX/II, EX/III, AT, FL, OX e MEMU sono definite al capitolo 9.1 dell'ADR.

I veicoli omologati in quanto conformi alle prescrizioni per i veicoli EX/III a norma del presente allegato sono considerati conformi anche alle prescrizioni per i veicoli MEMU.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

3.1. Prescrizioni generali (veicoli EX/II, EX/III, AT, FL, OX e MEMU)

3.1.1 ⁽¹⁾. I dispositivi di riscaldamento a combustione e i relativi impianti di scarico dei gas devono essere concepiti, disposti, protetti o coperti in modo da impedire qualunque inaccettabile rischio di riscaldamento o di incendio del carico. Tale prescrizione è considerata soddisfatta qualora il serbatoio del combustibile e il sistema di scarico del dispositivo di riscaldamento risultino conformi alle prescrizioni riportate qui di seguito.

— Tutti i serbatoi del combustibile destinati ad alimentare i dispositivi di riscaldamento devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

- a) in caso di perdita, il combustibile deve colare al suolo senza entrare in contatto con parti calde del veicolo o del carico;
- b) i serbatoi del combustibile contenenti benzina devono essere dotati di un tagliafiama efficace presso il foro di riempimento o di una chiusura che consenta di mantenere il foro chiuso ermeticamente.

— Il sistema di scarico e i tubi di scarico devono essere orientati o protetti in modo che non sussistano pericoli per il carico dovuti a riscaldamento o combustione. Le parti del sistema di scarico situate direttamente sotto il serbatoio del combustibile (diesel) devono essere disposte a una distanza di almeno 100 mm o essere protette da uno schermo termico.

3.1.2. Il dispositivo di riscaldamento a combustione deve essere acceso manualmente. È vietato l'uso di dispositivi di programmazione.

3.2. Veicoli EX/II, EX/III e MEMU

Non sono consentiti i dispositivi di riscaldamento a combustione che utilizzano combustibili gassosi.

3.3. Veicoli FL

3.3.1. I dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere disattivabili almeno con i seguenti metodi:

- a) spegnimento manuale volontario dalla cabina di guida;
- b) arresto del motore del veicolo; in questo caso il dispositivo di riscaldamento può essere rimesso in funzione manualmente dal conducente;
- c) accensione di una pompa di alimentazione nel veicolo a motore per le merci pericolose trasportate.

3.3.2. Dopo lo spegnimento dei dispositivi di riscaldamento a combustione è ammesso un funzionamento inerziale. Per i metodi di cui al punto 3.3.1, lettere b) e c), l'alimentazione dell'aria comburente deve essere interrotta con mezzi adeguati al termine di un ciclo di funzionamento inerziale non superiore a 40 secondi. Si devono usare solo dispositivi di riscaldamento per i quali è stato dimostrato che lo scambiatore di calore resiste al ciclo di funzionamento inerziale ridotto di 40 secondi durante il normale periodo di utilizzo.

⁽¹⁾ La conformità con tale punto deve essere verificata sul veicolo completo.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 268 del 22 ottobre 2019)

Pagina 7, considerando 9, seconda frase:

anziché: «Il monitoraggio della trasmissione dei prezzi lungo l'intera filiera richiederà la raccolta dei dati relativi ai prezzi da diversi operatori della filiera (per esempio grossisti, operatori commerciali, industria alimentare e rivenditori), in particolare per le filiere con fasi e prodotti altamente differenziati.»

leggasi: «Il monitoraggio della trasmissione dei prezzi lungo l'intera filiera richiederà la raccolta dei dati relativi ai prezzi da diversi operatori della filiera (per esempio grossisti, operatori commerciali, industria alimentare e rivenditori al dettaglio), in particolare per le filiere con fasi e prodotti altamente differenziati.»

Pagina 10, allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, punto 4 (Olio d'oliva), sezione intitolata Prezzi di acquisto, primo paragrafo:

anziché: «*Contenuto della notifica:* i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio) per le categorie olio d'oliva vergine e olio extra vergine di oliva di cui all'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, espressi per 100 kg di prodotto.»

leggasi: «*Contenuto della notifica:* i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio per le categorie olio d'oliva vergine e olio extra vergine di oliva di cui all'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, espressi per 100 kg di prodotto.»

Pagina 11, allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, punto 5 (Prodotti ortofrutticoli, banane), lettera d) Prezzi di acquisto:

anziché: «*Contenuto della notifica:* i prezzi al dettaglio rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci, espressi per 100 kg di prodotto.»

leggasi: «*Contenuto della notifica:* i prezzi rappresentativi di acquisto dei rivenditori al dettaglio di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci, espressi per 100 kg di prodotto.»

Pagina 11, allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, punto 6 (Carni), sezione intitolata Prezzi di acquisto:

anziché: «*Contenuto della notifica:* i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio e altri operatori del settore alimentare) per la carne macinata di suino e di bovino, espressi per 100 kg di prodotto.»

leggasi: «*Contenuto della notifica:* i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio e di altri operatori del settore alimentare per la carne macinata di suino e di bovino, espressi per 100 kg di prodotto.»

Pagina 12, allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, punto 7 (Latte e prodotti lattiero-caseari), sezione intitolata Prezzi di acquisto:

anziché: «Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio e altri operatori del settore alimentare) del burro e dei formaggi pertinenti, espressi per 100 kg di prodotto.»

leggasi: «Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio e di altri operatori del settore alimentare del burro e dei formaggi pertinenti, espressi per 100 kg di prodotto.»

Pagina 12, allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, punto 9 (Carni di volatili), sezione intitolata Prezzi di acquisto:

anziché: «Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio e altri operatori del settore alimentare) dei polli interi di categoria A e dei petti di pollo, espressi per 100 kg di prodotto.»

leggasi: «Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio e di altri operatori del settore alimentare dei polli interi di categoria A e dei petti di pollo, espressi per 100 kg di prodotto.»

Pagina 13, allegato II che sostituisce l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, punto 1 (Cereali), lettera a) Prezzi di cereali biologici, primo paragrafo:

anziché: «Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi di frumento tenero biologico, frumento duro e segale, espressi per tonnellata di prodotto.»

leggasi: «Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi di frumento tenero, frumento duro e segale biologici, espressi per tonnellata di prodotto.»

Pagina 13, allegato II che sostituisce l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, punto 1 (Cereali), lettera c) Prezzi di acquisto della farina di frumento, primo paragrafo:

anziché: «Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio e altri operatori del settore alimentare) per la farina di frumento, espressi per tonnellata di prodotto.»

leggasi: «Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio e di altri operatori del settore alimentare per la farina di frumento, espressi per tonnellata di prodotto.»

Pagina 14, allegato II che sostituisce l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, punto 3 (Zucchero), sezione intitolata Prezzi di acquisto, primo paragrafo:

anziché: «Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio e industria alimentare e non alimentare, eccetto biocarburanti) di zucchero e melassa, espressi per tonnellata di prodotto.»

leggasi: «Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi dei rivenditori al dettaglio e dell'industria alimentare e non alimentare (eccetto biocarburanti) di zucchero e melassa, espressi per tonnellata di prodotto.»

Pagina 18, allegato III che sostituisce l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, punto 2 (Zucchero), lettera B. Produzione e uso di zucchero e di bioetanolo, sezione intitolata Altro, lettera f), prima frase:

anziché: «per “uso di zucchero” si intendono i quantitativi totali, espressi in tonnellate di zucchero bianco equivalente, venduti dalle imprese produttrici di zucchero e dalle raffinerie ai rivenditori e agli utilizzatori di zucchero durante la campagna di commercializzazione.»

leggasi: «per “uso di zucchero” si intendono i quantitativi totali, espressi in tonnellate di zucchero bianco equivalente, venduti dalle imprese produttrici di zucchero e dalle raffinerie ai rivenditori al dettaglio e agli utilizzatori di zucchero durante la campagna di commercializzazione.»

ISSN 1977-0936 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2431 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT